

Regolamento sull'attribuzione e sui criteri di ripartizione dei compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale degli avvocati interni dell'Università di Parma.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dagli avvocati interni all'Ateneo, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Parma, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, fatti salvi tutti i diritti previsti per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della L. 31.12.2012, n. 247.

Art. 2 – Competenze degli avvocati interni all'Ateneo

1. Gli avvocati interni all'Ateneo assistono l'Avvocatura dello Stato nelle controversie da questa patrocinata e possono, altresì, patrocinare le cause loro affidate dall'avvocato Dirigente dell'Area Affari Generali e Legale, sentito l'avvocato Responsabile della U.O. Legale. L'avvocato Dirigente dell'Area può trattenerne e trattare direttamente le cause.
2. L'attività professionale degli avvocati interni all'Ateneo viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università di Parma, nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 2 della L. 25.11.2003, n. 339.
3. Gli avvocati interni all'Ateneo svolgono la loro attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Nell'espletamento del mandato professionale, rispondono direttamente al Rettore nella sua veste di legale rappresentante dell'Ateneo. Essi si rapportano direttamente, o tramite la U.O. Legale, con il Direttore Generale, con i Dirigenti e con i Responsabili delle strutture amministrative, per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato defensionale e/o del patrocinio. L'avvocato Dirigente dell'Area, su proposta dell'avvocato Responsabile della U.O. Legale può decidere che le cause siano seguite congiuntamente da più avvocati. In questo caso individueranno, di volta in volta,

la composizione del team, quindi l'avvocato che dovrà coordinare il gruppo, nonché quello che presenzierà in udienza, tramite mandato.

4. Nell'espletamento delle loro funzioni sono tenuti al rispetto della normativa statale in materia di pubblico impiego, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sotto un profilo professionale.

Art. 3 – Gestione delle controversie

1. Per la gestione delle controversie in cui è parte, l'Università degli Studi di Parma ricorre all'Avvocatura dello Stato e agli avvocati interni all'Ateneo.
2. Per le controversie direttamente affidate agli avvocati interni, il mandato per il patrocinio e la difesa è conferito dal Rettore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Pro Rettore Vicario, su proposta dell'avvocato dirigente dell'Area, sentito l'avvocato Responsabile della U.O. Legale, che procede autonomamente nel caso di assenza o impedimento del primo.
3. Le strutture e gli uffici dell'Università competenti per materia sono tenuti a fornire agli avvocati interni all'Ateneo le informazioni, i chiarimenti e i documenti occorrenti per l'adempimento dei compiti professionali, unitamente a una relazione dettagliata sui fatti, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio e alla successiva gestione della controversia.

Art. 4 – Ripartizione del carico giudiziale e stragiudiziale

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, l'attribuzione delle pratiche relative all'attività giudiziale e stragiudiziale avviene tenendo conto della competenza professionale acquisita e dell'equa distribuzione del carico di lavoro complessivo, nel rispetto della parità di trattamento e secondo i seguenti criteri:
 - specifica esperienza maturata nella materia oggetto della controversia;

- carichi di lavoro, anche in considerazione dell'eventuale sovrapposizione con improrogabili scadenze procuratorie e processuali;
 - valore economico, complessità e serialità dell'affare contenzioso.
2. Gli avvocati interni all'Ateneo, nello svolgimento della loro attività, possono essere supportati e coadiuvati dal personale assegnato alla U.O. Legale, dotato di specifica formazione giuridica.

Art. 5 - Compensi professionali e modalità di ripartizione.

1. Agli avvocati interni all'Ateneo è riconosciuto il diritto a percepire i compensi professionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di:
- a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Università, anche non definitivi, con recupero delle spese legali;
 - b) provvedimenti con pronuncia di compensazione integrale delle spese;
 - c) transazioni e conciliazioni, con compensazione delle spese.
2. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, i lodi arbitrali, le transazioni e le conciliazioni nei quali la controparte sia soccombente, abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, come pure i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione, di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione o, ancora, i provvedimenti che dichiarino l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per l'Università.
3. I compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata nei provvedimenti di cui al comma precedente. Nelle controversie concluse con provvedimento favorevole per l'Università, senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti in conformità ai minimi delle vigenti tariffe forensi.

4. Nell'ipotesi di provvedimento che preveda la compensazione integrale delle spese, ivi compresi tutti quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Università, i compensi sono corrisposti in conformità ai minimi delle vigenti tariffe forensi.
5. Il compenso professionale viene attribuito all'avvocato incaricato che ha patrocinato la causa, in relazione al mandato ricevuto.
6. Nei casi di affidamento dell'incarico difensivo in forma congiunta, il compenso è ripartito tra gli avvocati incaricati in parti uguali.
7. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni all'Ateneo sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e il relativo importo individuale annuale non può superare il trattamento economico complessivo annuale percepito da ciascun avvocato.
8. Per trattamento economico complessivo, si intende il trattamento fondamentale e accessorio, previsto dal vigente CCNL e dai Contratti integrativi in godimento nell'anno precedente a quello di liquidazione dei compensi. Nelle ipotesi di provvedimento favorevole con effettivo recupero delle spese legali a carico delle controparti, qualora l'avvocato incaricato abbia superato il limite di cui al precedente comma, la parte eccedente tale limite è riversata al bilancio dell'Università e destinata a finanziare, per una metà, il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo previsto dal vigente CCNL e distribuito attraverso le previsioni del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo; per l'altra metà, la formazione a carattere obbligatorio della U.O. Legale.
9. I compensi professionali oggetto del presente articolo gravano sul capitolo del bilancio dell'Università dedicato alle spese per patrocinio legale; essi sono liquidati dall'Area Economica Finanziaria sulla base di una richiesta dell'Avvocato Dirigente, sentito il responsabile della U.O. Legale, al netto degli oneri riflessi. L'IRAP è a carico dell'ente.

10. Gli avvocati interni, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, predispongono apposita domanda di liquidazione in cui riportano gli estremi del provvedimento e l'esatto importo dovuto, al lordo, allegando il dispositivo del provvedimento medesimo.
11. La domanda di liquidazione dovrà essere vistata dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Legale e trasmessa all'Area Economico-Finanziaria che provvederà alla relativa liquidazione.

Art. 6 – Risorse per l'aggiornamento e oneri professionali.

1. L'aggiornamento professionale, come imposto dalla L. 31.12.2012, n. 247, costituisce un diritto e un dovere dell'avvocato dipendente, ai fini del conseguimento del miglioramento continuo e delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Università.
2. L'Amministrazione assicura agli avvocati interni all'Ateneo e al personale assegnato alla U.O. Legale dotato di formazione giuridica la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, nonché l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro occorra per l'ottimale assolvimento dei compiti spettanti.
3. Sono a carico dell'Università gli oneri relativi all'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati e riconducibili all'attività professionale svolta in regime di esclusività per l'Ateneo.

Art. 7 - Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni in virtù del presente regolamento sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regolamentari vigenti in tema di trasparenza.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di ordinamento della professione forense.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

3. Per le controversie sorte a far data dal 1° gennaio 2015, i compensi maturati e non ancora corrisposti saranno ripartiti secondo i criteri del presente regolamento.